

CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

REGOLAMENTO

CAPITOLO I

NATURA - FINE - MEMBRI

- Art. 1. La C.E.P. è l'unione permanente dei Vescovi della Regione Pastorale Pugliese, costituita e operante a norma dell'art. 7 e secondo le disposizioni del cap. VIII dello Statuto della C.E.I.
- Essa gode di propria autonomia che discende dalla responsabilità collegiale dei Pastori delle Chiese di Puglia, ma è organicamente collegata alla C.E.I. per una maggiore comunione tra i Vescovi e per il coordinamento delle attività pastorali in Italia (cfr. *Statuto C.E.I.*, art. 7; art. 43).
- Art. 2. La C.E.P. si propone di promuovere la comunione e la collaborazione fraterna dei Vescovi della Regione nell'edificare le Chiese particolari conformi al disegno di Cristo e con attenzione alla cultura, alle esigenze del popolo pugliese ed alla struttura provinciale ecclesiastica in cui si articola.
- Art. 3. Sono membri della C.E.P. i Vescovi residenziali e coadiutori, gli Ausiliari, gli Amministratori Apostolici e i Vicari Capitolari delle Diocesi di Puglia. I Vescovi eletti non ancora nell'esercizio delle loro funzioni vengono chiamati agli incontri della C.E.P. e ne ricevono tutte le comunicazioni. I Vescovi italiani che hanno lasciato il loro ufficio e risiedono nella Regione sono invitati alle riunioni ed alle iniziative della C.E.P.

CAPITOLO II

ORGANI E COMPETENZE

- Art. 4. Sono organi della C.E.P.:
- 1) l'Assemblea dei Vescovi e
 - 2) la Presidenza.
- Art. 5. La Presidenza si compone del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario.
- Art. 6. L'Assemblea dei Vescovi è responsabile di tutta l'attività della C.E.P. In particolare:
- a) elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e sceglie, al di fuori dei suoi membri, se lo ritiene opportuno, un Sottosegretario (*Statuto*, art. 47, 1);

- b) elegge Vescovi o Sacerdoti incaricati per i vari settori della pastorale regionale (*Statuto*, art. 49); nomina il Direttore dell'Istituto Pastorale Pugliese;
- c) elegge i Commissari per i Seminari regionali e designa Superiori e Professori degli stessi Seminari;
- d) nomina l'Ufficiale, i Giudici, il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo del Tribunale ecclesiastico regionale, approva l'inserzione nell'albo degli avvocati o procuratori e determina gli onorari dei membri del Tribunale;
- e) istituisce gruppi di studio, commissioni e centri di attività pastorale a carattere regionale e ne valuta e approva conclusioni e programmi;
- f) istituisce rapporti di collaborazione con i Comitati Regionali dei Superiori Religiosi Maggiori e con quelli delle Religiose (*Statuto*, art. 44); mantiene rapporti con le autorità civili della Regione (*Statuto*, art. 45);
- g) propone argomenti da trattare dagli organi competenti della C.E.I. (*Statuto*, art. 12) e designa candidati per le liste elettorali delle Commissioni episcopali C.E.I. (*Statuto*, art. 15/e);
- h) emana dichiarazioni e documenti pastorali a nome dei Vescovi di Puglia;
- i) approva e modifica il presente regolamento e l'annuale bilancio della C.E.P.

Art. 7. La *Presidenza*

- a) cura l'esercizio delle competenze e l'esecuzione dei deliberati della C.E.P. di cui all'art. 6;
- b) in casi gravi e urgenti prende, a nome proprio, le decisioni spettanti per sé alla C.E.P., dandone tempestiva comunicazione a tutti i membri, con l'obbligo di riferirne ai medesimi riuniti appena possibile;
- c) si riunisce, di regola, un mese prima della prossima assemblea della C.E.P. per prepararne l'o.d.g.;
- d) approva le spese straordinarie non preventivate.

Art. 8. Il *Presidente*

- a) dirige e rappresenta di norma la C.E.P.;
- b) tiene le relazioni con la C.E.I. e con la Santa Sede;
- c) convoca, su delibera della Presidenza, la C.E.P. e la presiede;
- d) convoca e presiede la Presidenza;
- e) in casi di particolare urgenza prende personali decisioni sulle quali riferirà alla C.E.P.;

- f) informa la C.E.P. sui lavori del Consiglio Permanente della C.E.I. e si fa portavoce dei voti della C.E.P. presso il Consiglio;
 - g) coordina, con l'aiuto del Segretario, le attività dei diversi settori pastorali a livello regionale.
- Art. 9. Il Vice Presidente assiste il Presidente e ne fa le veci in sua assenza o impedimento; svolge le funzioni di Amministratore della C.E.P.
- Art. 10. Il Segretario esercita le sue specifiche funzioni in tutte le attività della C.E.P. e in particolare:
- a) comunica almeno venti giorni prima l'indizione delle riunioni della Conferenza con relativo o.d.g.;
 - b) cura la redazione dei verbali dell'Assemblea e della Presidenza e l'ordinaria tenuta dell'Archivio C.E.P.;
 - c) cura la trasmissione alla S. Congregazione per i Vescovi e alla Segreteria della C.E.I. dei verbali delle riunioni C.E.P.;
 - d) procura ai Vescovi la necessaria documentazione per lo studio degli argomenti sottoposti ad esame e delibera della C.E.P.
- Art. 11. Il Sottosegretario collabora col Segretario nello svolgimento delle sue competenze e, salvo i casi riservati, lo sostituisce quando fosse necessario.

CAPITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA C.E.P.

- Art. 12. La C.E.P. si riunisce normalmente ogni trimestre ed una volta all'anno per tre giorni consecutivi, secondo un calendario fissato in linea di massima all'inizio dell'anno pastorale.
- Art. 13. I membri sono tenuti a partecipare ai lavori, se non impediti da causa grave; in questo caso ne diano tempestiva comunicazione e possono inviare il loro parere scritto sui punti all'ordine del giorno.
- Art. 14. La C.E.P. può invitare Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Laici a determinate sessioni della propria Assemblea con voce consultiva.
- Art. 15. Per la validità delle riunioni della C.E.P. è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi membri (*Statuto*, art. 50).
- Art. 16. Nelle riunioni va dedicato un tempo sufficiente all'ascolto della parola di Dio e alla preghiera comunitaria.

- Art. 17. Al fine di approfondire lo studio di particolari argomenti la C.E.P. può costituire gruppi o commissioni speciali presiedute da un Vescovo con la partecipazione di esperti.
- Art. 18. I temi rilevanti posti all'o.d.g. della C.E.P. dovranno essere illustrati da una relazione distribuita opportunamente prima della riunione ai singoli membri; in ogni caso i Vescovi debbono ricevere per tempo la bozza dei documenti sottoposti ad esame e votazione.
- Art. 19. Aperta la discussione, gli interventi si succedono su richiesta ordinata e per un contenuto spazio di tempo, evitando ripetizioni e digressioni. Prima di deliberare è consentito fare una breve dichiarazione di voto.
Esaurito l'o.d.g. prestabilito, altri argomenti possono essere sottoposti all'attenzione della C.E.P. dal Presidente per sua iniziativa o accogliendo l'istanza di altro Vescovo.
- Art. 20. Per le deliberazioni di interesse generale nella Regione occorre il consenso di tutti i membri presenti e assenti.
Le deliberazioni, per divenire obbligate, devono essere promulgate nella propria Diocesi da ciascun Ordinario (*Statuto*, art. 51).
I singoli Vescovi, pur attenti alle particolari situazioni della loro Chiesa, sentano l'obbligo morale nello spirito della collegialità pastorale di esaminare i problemi comuni e concorrere insieme a risolverli con orientamenti e mezzi comuni.
- Art. 21. Circa i lavori della C.E.P. possono essere date notizie alle Comunità ecclesiali e alla pubblica opinione nei modi stabiliti dai Vescovi. Del resto ci si atterrà al dovuto riserbo, sentendosi vincolati dal segreto su argomenti e interventi di natura loro riservati.
- Art. 22. Prima di dichiarare terminata la riunione il Presidente concede un tempo adeguato per eventuali domande e proposte, e concorda la data della successiva adunanza.

CAPITOLO IV

ELEZIONI E CONSULTAZIONI

- Art. 23. Sono eleggibili alla carica di Presidente solo i Vescovi residenziali e i coadiutori con diritto di successione (*Statuto*, art. 47, 2).
- Art. 24. Le cariche elettive hanno una durata triennale e possono essere riconfermate a maggioranza assoluta per un secondo mandato e a maggioranza di due terzi per un altro triennio.

- Art. 25. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto; per i primi due scrutini è richiesta la maggioranza assoluta, al terzo basta quella relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano per ordinazione episcopale.
- Art. 26. Per lo svolgimento delle votazioni scritte il Presidente propone la nomina di due scrutatori che accetteranno di adempiere come si conviene il delicato ufficio.
Non sono ammessi voti per delega.
- Art. 27. In occasioni straordinarie i membri della C.E.P. potranno esercitare la loro attività collegiale attraverso consultazione per corrispondenza. In tal caso i quesiti ai quali devono rispondere saranno accompagnati dalla necessaria documentazione.
L'esito della consultazione epistolare sarà comunicato tempestivamente ai singoli Vescovi.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Art. 28. L'Amministratore della C.E.P. cura la conservazione dei documenti e dei libri di contabilità e presenta all'approvazione dei Vescovi il bilancio consuntivo e preventivo annuale corredato da opportuna relazione.
- Art. 29. La comunione spirituale tra i Vescovi della C.E.P. sarà dimostrata anche mediante il solidale suffragio eucaristico per ogni confratello defunto.
- Art. 30. Il presente regolamento redatto per un più ordinato ed efficace funzionamento della C.E.P. è approvato *ad experimentum* per tre anni e viene trasmesso alla S. Congregazione per i Vescovi e alla Segreteria generale della C.E.I.